

## TERZA SEZIONE CIVILE

N. R.G. 27/2022

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI SEGUENTI  
MAGISTRATI:

Dr. Giorgio Jachia  
Dr.ssa Francesca Sicilia  
Dr. ssa Enza Faracchio

Presidente e Giudice Delegato  
Giudice  
Giudice

PRONUNCIA IL SEGUENTE:

### DECRETO

1

Senza procedere ad una ricostruzione giuridica di tutti gli aspetti degli istituti ora disciplinati dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, va rammentato in fatto che il ricorrente chiede di omologare l'Accordo di Ristrutturazione dei debiti sottoscritto dalla [REDACTED] in data 11 ottobre 2022 e corredato dalla proposta ex art. 63 del Codice della Crisi inviata all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, anche avvalendosi delle prerogative attribuite dall'art. 63, comma 2-bis, del Codice della Crisi ed in diritto che non si intravede un accordo in senso giuridico. Infatti si chiede, tenuto conto che nel termine previsto dall'art. 63 CCII non è pervenuto il consenso dell'Amministrazione Finanziaria, di omologare forzatamente un piano così articolato: "Il Piano ... prevede la ristrutturazione del debito aziendale: (I) - per le somme tributarie dovute

Più in particolare nella proposta si legge: "Ebbene, nella presente proposta di transazione fiscale il totale delle somme che si propone di destinare a favore delle agenzie fiscali è pari a [REDACTED] euro contro [REDACTED] euro ritraibili da queste ultime nello scenario liquidatorio, con un beneficio, quindi, per l'Erario, quantificabile in [REDACTED] euro, oltre un eventuale

up-side rinvenibile dalle Bozza del 5 ottobre 2022 33 ulteriori risorse che [redacted] sarà in grado di generare per effetto della continuità aziendale; e questo senza considerare gli ulteriori vantaggi derivante dal mantenimento di n.23 rapporti di lavoro dipendente nella zona di Battipaglia, oltre che l'incasso di ulteriori imposte e tributi generati sempre per effetto della continuità aziendale."

Nei limiti di quanto qui rilevante ai fini di motivare la constatazione dell'non omologabilità di questa apparente soluzione della crisi di impresa va rappresentato che di regola (cfr., Cass. Civ., Sezione I, n. 12064/2019), in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale anche per gli effetti che si determinano sul debito fiscale e sulle liti fiscali pendenti. Il punto saliente risiede nel fatto che la ricorrente ha una debitoria fiscale non inferiore ad € [redacted]

ed ha raggiunto un accordo con l'unico creditore aderente per Euro [redacted]. In sintesi ha aderito all'accordo circa lo 0,03% dei crediti e si chiede di procedere all'omologazione forzata all'esito di un giudizio sulla convenienza per l'erario.

La situazione non è certo dissimile da quella esaminata in una recente decisione di merito (cfr., Tribunale sez. III - Lecce, 17/10/2022, [redacted]) ove vi era però un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'Agenzia entrate riscossione è pari ad euro [redacted] su una debitoria complessiva pari ad euro [redacted].

In tale occasione è agevole il constatare che il debito erariale era soltanto il 58,73% mentre in questo caso è oltre il 97% e che erano stati raggiunti accordi con i creditori diversi dall'Amministrazione finanziaria e dall'Inps per circa euro [redacted] corrispondenti all'11,45% mentre nel nostro dell'esposizione debitoria complessiva mentre nel nostro caso per circa [redacted] pari allo 0,03% circa.

In tutti e due i casi quindi l'adesione forzata da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti di previdenza è pertanto decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale per l'omologazione dell'accordo. In tutti e due i casi si allega all'accordo un preliminare di vendita, nel precedente immobiliare qui per l'azienda.

Il punto saliente in tale precedente è la constatazione della non sussistenza dei presupposti del cram down, "la cui ratio è quella di superare una inerzia ingiustificata e irragionevole da parte dell'Amministrazione, non quella di comprimere i diritti del creditore pubblico ... In tal senso convergono una serie di considerazioni.

In primo luogo, il credito dell'Agenzia delle Entrate, lungi dall'essere (soltanto) determinante ai fini del raggiungimento della percentuale ... è del

tutto preponderante nella debitoria complessiva ..; per contro, gli accordi raggiunti con i creditori diversi dall'Amministrazione finanziaria e dall'Inps, rappresentano, alla data del 30.06.2021, soltanto l'11,45% dell'esposizione debitoria complessiva.

In secondo luogo, come già detto, la valutazione del compendio aziendale effettuata dall'(omissis) che ha stimato il patrimonio immobiliare in complessivi ... è alquanto superiore ... - a quella effettuata dalla società debitrice ...

In terzo luogo, il dato di confronto con l'alternativa liquidatoria sconta un'eccessiva rigidità ....

E stante la lettera ampia della legge, che parla genericamente di maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, non pare irragionevole ritenere che ai fini della valutazione in questione occorra considerare, per l'appunto, i risultati ragionevolmente ottenibili dal creditore che dovesse subire il cram down, ovvero in concreto e non in astratto; basti considerare che nella specie la società ricorrente ha proposto l'azzeramento del proprio debito di € [REDACTED] mediante il versamento di soli euro [REDACTED], ovvero corrispondendo la percentuale dell'1,79%, ipotizzando che in caso di scenario liquidatorio l'importo assegnato all'Agenzia delle entrate, sarebbe pari a zero, senza nulla allegare e comprovare al riguardo. Per contro, questa ipotesi elaborata dalla società va ragionevolmente valutata alla luce di tutte le peculiarità del caso e non pare affatto scontata. Sembra opportuno ricordare, al riguardo, come la giurisprudenza abbia già posto in evidenza che in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale. La configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, infatti, quali atti di autonomia privata, non può far trascurare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell'insolvenza e in particolare al principio della par condicio creditorum. (cfr. Trib. Ancona, 12 novembre 2008, in [ilcaso.it](http://ilcaso.it); Trib. Milano 23 gennaio 2007, Tribunale di Asti 25 giugno 2014).

In altre parole già nel citato precedente giudiziario a fronte ad una soddisfazione del credito erariale pari ad una percentuale del 11% si era affermato che ci si trovava in una situazione di **evidente compressione dei diritti del creditore pubblico**.

Anche nel caso in esame a questo Tribunale è agevole il constatare che vi è una evidente compressione del credito pubblico.

Ma non solo.

In questo caso in primo luogo non c'è un fascio di accordi con i creditori ma un solo accordo con un solo creditore con un credito pari allo 0,03% del

credito il che concreta una ragione evidente di inesistenza giuridica dell'accordo che si chiede di omologare.

Inoltre non c'è alcuna soddisfazione del credito pubblico perché attribuire all'erario una percentuale del 3% significa azzerare il credito, non conferire alcuna utilità effettiva al creditore pubblico salvo il ritenere significativa una soddisfazione al 3% (quando nel citato precedente si qualifica irrilevante una al 11%).

**In realtà si tratta nel suo complesso di un piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione del ceto creditorio (cfr., art. 47 lett. b CCII) al quale nel suo complesso si offre una percentuale irrisoria.**

Tanto potrebbe esimere il collegio dall'esaminare la questione della mancata prova da parte del ricorrente della convenienza per Agenzia delle Entrate della c.d. "transazione fiscale" rispetto alla liquidazione giudiziale sicché il tribunale non può omologare l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sul punto come è noto vi è già stato un diniego quando la proposta (qui leggermente migliorata dal punto di vista economico) era stata rigettata esplicitamente dal creditore pubblico il quale rimarcava da un lato l'assenza di un proprio vantaggio economico e dall'altro che la causa economico-giuridica dell'operazione era la cessione dell'azienda libera dai gravami tributari rimasti quasi totalmente insoddisfatti.

Soprattutto resta l'osservazione resa in tale occasione secondo la quale non è provato che la proposta di acquisizione da parte del terzo assunto intervenga al valore effettivo della società in quanto, per le evidenti opacità descritte in sede tributaria e penale, tale valore non è accertabile sulla base degli scarsi documenti in atti.

Del resto anche in tale rigetto si era osservato che la Società aveva strumentalmente raggiunto accordi con una percentuale quasi inesistente dei creditori (pari allora allo 0,03% dell'intera massa creditoria).

## 2

Su richiesta del Tribunale la società ha approfondito nella memoria del 28 ottobre 2022 il tema della convenienza per Agenzia delle Entrate ed il tema della continuità aziendale nell'alternativa liquidatoria.

### 2.1

All'uopo nella memoria si rappresenta che l'Erario nel negare il proprio assenso alla precedente proposta, *aveva rilevato che, dall'attività di indagine del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Reggio Calabria della Procura della Repubblica – DDA di Reggio Calabria, nell'ambito del p.p. 5585/15 RGNR, era emerso un quadro criminoso che vedeva la Società al centro di un sistema abusivo di attività di raccolta di gioco e di scommesse*

*(con conseguente mancata dichiarazione dei ricavi conseguiti ed evasione dell'Imposta Unica sulle Scommesse), attuato attraverso portali web non autorizzati ovvero tramite l'intermediazione illecita di alcuni punti vendita ricarica, che anziché limitarsi a vendere le ricariche dei conti di gioco raccoglievano le scommesse al di fuori dei canali leciti.*

In merito la ricorrente osserva di essere del tutto estranea all'impianto accusatorio del procedimento penale al vaglio del Tribunale di Reggio Calabria riguardante alcune persone fisiche e non la società.

All'uopo la ricorrente precisa che: *La Società è stata coinvolta nella vicenda penale unicamente in quanto attinta da provvedimenti cautelari reali disposti nell'ambito del suddetto procedimento: il suo patrimonio è stato dapprima sottoposto, in data 14 novembre 2018, a sequestro preventivo e, in seguito, in data 23 luglio 2019 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso per l'omologa), a sequestro di prevenzione da parte del Tribunale di Reggio Calabria – sezione misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, misura che ha sostituito il citato sequestro preventivo del 14 novembre 2018. Come illustrato nel ricorso finalizzato ad ottenere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, sin dal 2018, dunque, [REDACTED] è stata gestita dal suo amministratore unico sotto la vigilanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e, a partire dal 2019, sotto quella del Tribunale di Reggio Calabria - sezione misure di prevenzione - e degli amministratori/custodi giudiziari nominati nell'ambito della procedura prevista dal D.Lgs. n. 159/2011. La Società è, si ripete, estranea alle attività illecite che costituiscono oggetto delle contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica agli indagati (prova ne è la già disposta archiviazione della posizione relativa alla sig.ra [REDACTED], proprietaria – attraverso il controllo delle società di capitali che ne sono socie - della [REDACTED]), e non ha svolto attività di raccolta di scommesse al di fuori dei canali legali. E' proprio per tale ragione che, ad [REDACTED], anche dopo l'irrogazione delle misure cautelari reali, è stato consentito di continuare ad operare sul mercato, attraverso la raccolta delle scommesse, il pagamento delle vincite, degli oneri di concessione, delle commissioni maturate dagli operatori della rete commerciale e delle imposte correnti. Peraltro, l'attività della Società è soggetta ad un protocollo di controllo, concordato con la Procura della Repubblica e con gli Amministratori Giudiziari, che assicura che la gestione corrente prosegua nel pieno rispetto della normativa vigente*

## 2.2

All'uopo il Tribunale precisa che il punto che rileva non è l'estraneità della società ricorrente ma è l'inaffidabilità dell'impianto contabile precedente all'attuale fase svolgentesi sotto il controllo giudiziale.

### 2.3

**In tale memoria si descrive la causa economica dell'operazione in questi eloquenti termini:**

*In sintesi, la vicenda penale riguarda unicamente alcune persone fisiche le cui responsabilità personali sono al vaglio del Tribunale penale di Reggio Calabria. Essa va tenuta del tutto distinta dall'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento della Società, posta all'attenzione di codesto Tribunale, i cui unici obiettivi sono quelli di salvaguardare un'azienda in esercizio, attraverso la sua cessione ad un altro operatore di mercato, di mantenere i livelli occupazionali e di soddisfare l'Erario in misura superiore a quanto lo stesso potrebbe ottenere nel caso in cui la Società venisse sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale.*

In altre parole la ricorrente non guarda proprio alla soddisfazione del tutto irrisoria dei creditori ed in particolare del fisco perché si limita a dire che l'importo irrisorio offerto è superiore a quello che si riceverà nell'alternativa liquidatoria.

**Per contro ammette che così operando si vuol cedere l'azienda ad un altro operatore economico scelto dal debitore.**

In altre parole se il Tribunale omologa dispone da un lato la mancata soddisfazione dei creditori e dall'altro la cessione senza gara ad un altro operatore del mercato.

Si precisa che è possibile la cessione dell'azienda ad un proponente irrevocabile ma a condizione tanto che vi sia un fascio di accordi con numero significativo di creditori e non con un solo creditore in relazione allo 0,3% dei crediti quanto che vi sia una soddisfazione effettiva dei creditori

### 2.4

La società precisa poi *che l'asseveratore, nella propria relazione, ha (correttamente, ci permettiamo di aggiungere) osservato che la liquidazione giudiziale di ■■■ non costituisce di per sé una causa automatica di decadenza dalle concessioni per la raccolta del gioco.*

### 2.5

Il ricorrente precisa poi che *si è cercato di dimostrare come la liquidazione giudiziale di ■■■ condurrebbe a risultati rovinosi per i creditori senza però avvedersi che per i creditori la soddisfazione è irrisoria in entrambe le alternative anche se il ricorrente non pensa che una regola gara potrebbe mettere al confronto tanti operatori economici e consentire di spuntare un prezzo di cessione più elevato.*

Soprattutto in questo momento è in corso una gestione giudiziale della società che non cesserà soltanto per la dichiarazione della liquidazione giudiziale ma potrebbe proseguire fino all'esito della gara per la cessione

dell'azienda senza intaccare il valore dell'azienda., senza determinare la sospensione delle autorizzazioni (come descritte dal ricorrente nella citata memoria) atteso che sono ivi conservate dal 2019.

## 2.6

Si prende atto che la Società reputa che, nello scenario alternativo all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, non vi sia alcuna realistica prospettiva di continuità aziendale ma appunto la prova del contrario si intravede nella continuità aziendale in regime di sequestro giudiziale operante dal 2019.

## 3

Tuttavia il punto è che il Tribunale non entra (se non in termini di motivazione integrativa) sul tema della convenienza per l'erario perchè non reputa sussistente un accordo essendo stato stipulato per circa € [REDACTED] con un solo creditore e non reputa sussistente una offerta di soddisfazione per i creditori in quanto si offrono percentuali di soddisfazione inesistenti (ed appunto nei limiti di una motivazione integrativa non reputa la convenienza dell'accordo per l'erario, constata che non essendo provata la convenienza per l'amministrazione finanziaria non si è neppure raggiunto il quorum).

Il ricorso va quindi rigettato, mentre le spese possono essere dichiarate irripetibili.

Essendo emerso uno stato di dissesto, il presente provvedimento viene trasmesso alla Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni di competenza.

## 4 DISPOSITIVO

Il Tribunale

PQM

- (1). definisce il procedimento;
- (2). non omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. proposto dalla ricorrente;
- (3). nulla per le spese
- (4). dispone di comunicare al ricorrente, all'agenzia delle entrate ed al pubblico ministero in sede.

IN SALERNO IL GIORNO 23/01/2023

IL PRESIDENTE ESTENSORE  
GIORGIO JACHIA

